

Regole attuali per Isolamento, Quarantena e Rientro al lavoro

Decreto Legge 229 del 30/12/2021 (In vigore dal 31/12/2021)

1. Quarantena

Si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

1.1. VACCINATI e GUARITI

1.1.1. Guariti vaccinati con ciclo completo

Nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale.

È tuttavia obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

1.1.2. Vaccinati con 2 dosi o 1 dose Johnson

Quarantena di 5 giorni, tampone negativo al termine di periodo.

1.2. NON VACCINATI

Non cambia nulla, valgono le precedenti disposizioni.

1.2.1. Contatti stretti asintomatici

Periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno (10 giorni + test). Per il rientro al lavoro è sufficiente che il Medico di Medicina Generale del SSN chiuda il periodo di quarantena.

1.2.2. Contatti stretti sintomatici

Eseguire test molecolare prima possibile. Se positivo, comportarsi come casi positivi accertati, se negativo come contatti stretti asintomatici.



2. Isolamento

Non cambia nulla, valgono le precedenti disposizioni.

Riguarda i casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

1.3.Casi Covid-19 accertati con ricovero ospedaliero

Necessaria visita del medico competente con nulla osta al rientro al lavoro e certificato di idoneità, previa presentazione lettera di dimissione, test molecolare o antigenico negativo e/o attestato di fine isolamento e guarigione della ATS.

1.4.Casi Covid-19 accertati asintomatici, senza ricovero ospedaliero

Sufficiente la presentazione da parte del lavoratore al datore di lavoro del tampone negativo e/o attestato di fine isolamento e guarigione della ATS almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (10 giorni + test)

1.5.Casi Covid-19 accertati sintomatici, senza ricovero ospedaliero

Sufficiente la presentazione da parte del lavoratore al datore di lavoro del tampone negativo e/o attestato di fine isolamento e guarigione della ATS almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)

1.6.Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma per rientrare al lavoro devono comunque presentare test molecolare negativo e/o attestato di fine isolamento e guarigione della ATS

1.7.Vaccinati con ciclo completo

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.